

Avv. **FRANCESCA SCARPANTONIO**  
Via Brescia, 1- 64014 Martinsicuro (TE)  
Tel/Fax. 0861/763043-Mob.349/7414831  
[francesca.scarpantonio@pec-avvocatiteramo.it](mailto:francesca.scarpantonio@pec-avvocatiteramo.it)  
Cod. Fisc. SCRFNC76A64H769J

**TRIBUNALE di TERAMO**  
**Sezione Lavoro**  
**Ricorso ex art.414 cpc**  
**con istanza cautelare ex art.669 bis e 700 c.p.c.**  
**con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte**

Per: **BELLOCCHIO CRISTINA**, C.F. BLLCST80A41H769T, nata a San Benedetto del Tronto (AP), l'01/01/1980 e res. in Alba Adriatica (TE), alla Via Degli Oleandri n.29, elettivamente domiciliata in Martinsicuro (TE), alla Via Brescia n.1, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Scarpantonio, C.F. SCRFNC76A64H769J, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni sul seguente indirizzo di posta elettronica: francesca.scarpantonio@pec-avvocatiteramo.it o in alternativa sul seguente numero fax: 0861.763043, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura depositata in atti,

– *Ricorrente*

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, **Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Teramo**, (Cod. Fisc. 80004250678), in persona del suo dirigente p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Teramo (TE);  
- **Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi"** di Alba Adriatica (TE), (C.F.91020010673), in persona del suo dirigente p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Alba Adriatica (TE);  
tutti rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in L'Aquila (AQ) e indirizzo mail pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

– *Resistenti*

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Impugnativa del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza Classe di Concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021, non comunicato alla ricorrente ma conosciuto in quanto espressamente indicato nella determinazione prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi" che così lo individua "*Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021 (assunto agli atti interni con Prot. n. 0000309/7.2.a del 13/01/2021)*", nonché del provvedimento Prot.n.0008110/3.3.a del 29/12/2020 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi" di esclusione dalla classe di concorso EEEE Scuola Primaria (I fascia GPS – II fascia GI) dalla classe di concorso AAAA Scuola Infanzia (I fascia GPS – II fascia G-I) e infine della Determina di risoluzione del contratto di lavoro e non validità del servizio prestato dalla ricorrente identificato a mezzo Prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi".



## PREMESSO CHE

- in data 27/07/2020, la ricorrente presentava domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto (di seguito GPS) per le Classi di Concorso EEEE - AAAA (Infanzia - Primaria) ai sensi della nuova normativa contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020; (All.1-domanda-All.2-OM60);
- in data 22/09/2020, previa individuazione dell'ATP di Teramo, la ricorrente stipulava c/o l'I.C. "Fermi" di Alba Adriatica (Te) un contratto di lavoro a tempo determinato "supplenza", Prot.n.4085/2020, recante decorrenza 22/09/2020 e cessazione 30/06/2021 su Posto Sostegno Scuola Primaria per n.12 ore settimanali; (All.3-Contratto Di Lavoro);
- in data 29/10/2020, il Dirigente Scolastico del I.C. "Fermi", prof.ssa Nadia Di Gaspare, effettuati i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 in sede di assunzione dell'incarico, preso atto del certificato n.19520/2010/R del Casellario Giudiziale della Procura di Teramo richiesto con nota riservata del 06/10/2020, comunicava all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di Teramo, che la Bellocchio aveva omesso di dichiarare la presenza di una condanna penale: *"6/02/2002 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Teramo - Sez.distaccata di Giulianova- divenuta irrevocabile il 27/04/2002, Art.624 e 625 4c. cp, art.62 cp con pena detentiva di mesi 2 e multa €100,00 sostituita con pena pecuniaria;"*(All.4-Certificato Prot.n.19520/2020/R);
- in data 18/11/2020 la prof.ssa Di Gaspare consegnava alla ricorrente, *brevi manu*, lettera Prot.n.10407/Riservato del 5/11/2020; detta corrispondenza aveva ad oggetto l'avvio di un procedimento disciplinare ad opera dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari posto presso l'ATP di Teramo nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui all'art.55 bis del D.Lgs.165/01 con invito a presentare difese per la successiva data del 10 dicembre 2020; (All.5-Avvio Procedimento Prot.10407/Riservato);
- in data 23/11/2020, seguiva riscontro a firma del sottoscritto procuratore con contestuale richiesta di accesso agli atti e differimento della prefissata convocazione; (All.6-Pec del 23/11/2020 Avv. Scarpantonio);
- previa comunicazione a mezzo pec da parte del preposto Ufficio, in data 22/12/2020 si svolgeva presso l'Ufficio V Ambito Territoriale di Teramo il contraddittorio tra le parti, nel corso del quale il sottoscritto procuratore produceva una richiesta di estinzione del reato depositata presso il Tribunale di Teramo; il Dirigente, dott.ssa De Nicola, preso atto, dichiarava che entro il 29/01/2021 il procedimento disciplinare si sarebbe concluso mediante decisione scritta da comunicarsi alla parte; (All.7-Verbale del 22/12/2020)
- nelle more del procedimento disciplinare, il Tribunale Penale di Teramo in data 29/12/2020 nel dare seguito alla richiesta depositata, prendeva atto di quanto ivi rappresentato, dichiarava l'intervenuta estinzione del reato a mezzo di provvedimento n.326/2020 (All.8); in pari data, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "E. Fermi" trasmetteva alla ricorrente, mezzo mail, provvedimento di espulsione dalle GPS e Graduatorie Istituto; (All.9-Provv. Prot.n.0008110/3.3.a);
- prontamente, in data 07/01/2021, il sottoscritto procuratore impugnava il summenzionato provvedimento dando anche comunicazione dell'intervenuta dichiarazione di estinzione con contestuale richiesta di autotutela e rivalutazione degli atti sino a quel momento prodotti dall'amministrazione scolastica; (All.10)
- in data 14/01/2021, seguiva risoluzione del contratto a tempo determinato Prot.n.4085/2020 del 22/09/2020 quale conclusione del procedimento disciplinare intimato alla docente con Prot.n.1047/Riservato del 5/11/2020; (All.11-Provv.n.000327/7.3.a)



- con pec del 02/02/2021, (All.12), il Dirigente dell'Ufficio V di Teramo riteneva di non potere accogliere le doglianze della ricorrente espresse a mezzo pec del 07/01/21, confermando quanto statuito nel provvedimento di espulsione del 29/12/2020 senza mai trasmettere alla ricorrente il provvedimento di esclusione Prot. n. 0000246 del 13/01/2021 (assunto agli atti interni con Prot. n. 0000309/7.2.a del 13/01/2021), citato per la prima volta nella lettera di risoluzione contrattuale dalla Prof.ssa Di Gaspare (Cfr.All.11, pag.2)-
- con diffida del 09/02/2021 il sottoscritto procuratore provvedeva ad impugnare la determina di risoluzione del 14/01/2021; (All.13)
- con pec del 13/02/2021 la D.S dell'I.C. "Fermi" confermava la propria decisione. (All.14)

## **DIRITTO**

### **1) SULL'INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

#### **A) Immotivata disattenzione del disposto normativo contenuto nella cosiddetta "Riforma Orlando" ex D.Lgs n.122/2018**

Preliminarmente, giova evidenziare che i provvedimenti oggetto dell'odierna impugnativa sono privi di ogni fondamento giuridico considerato che sono stati assunti dall'amministrazione scolastica sull'errato presupposto che la docente Cristina Bellocchio abbia reso in sede di autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2020 dichiarazioni mendaci, omettendo, nello specifico, di dichiarare la condanna penale presente nel certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale di Teramo assunto con nota riservata dall'ICS Fermi.

Purtroppo, la P.A. ha ignorato completamente la recente riforma del procedimento penale, cosiddetta "Orlando", contenuta nel D.Lgs.n.122/2018, più in particolare del Casellario Giudiziale, che ad oggi prevede all'art.28, punto n.8, quanto segue:

**"L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24,comma 1"** rientrando in questa fattispecie, quindi, quelle relative a pene ex art.444 c.p.p. con pena detentiva non superiore ai due anni sola o congiunta a pena pecuniaria (art.24 lettera e) come nel caso dell'odierna ricorrente, condannata alla pena di 2 mesi di reclusione e multa di € 100,00, sostituita con la pena pecuniaria di € 2.280,00 (Cfr. All.4)

Alla luce di quanto sopra, è chiaro che l'amministrazione sia incorsa in un macroscopico errore a danno della ricorrente che, incolpevole, si è vista travolgere dall'avvio di un procedimento disciplinare, per poi essere prima espulsa dalle GPS e successivamente "licenziata" dall'I.C. "Fermi", il tutto per aver omesso l'indicazione di una condanna penale che secondo la normativa vigente non era tenuta a dichiarare !!!

La condotta della resistente è gravemente priva di giustificazioni se solo si pensa che diversi Uffici Scolastici, come ad esempio l'USR Piemonte, avevano segnalato tale circostanze come oggetto di un possibile equivoco con una circolare del 7 settembre



2020, ponendo il giusto accento e la necessaria attenzione sulle modifiche in parola e di come la normativa di settore era oggetto dalla riforma Orlando offrendo sul punto delle autocertificazioni ex artt.46 e 47 DPR 445/2000 delle linee guida (All.15).

È inutile descrivere lo stato d'animo della neo docente dinanzi al calvario che in pochi mesi ha vanificato tutti gli sforzi, economici e professionali, che l'avevano condotta all'ambito traguardo della docenza, ancor più se si pensa che in data 18/07/2020 aveva conseguito la seconda laurea, quella in Scienze della formazione primaria quinquennale ex D.M. 249/2010, titolo abilitante all'insegnamento, giusto in tempo per l'inserimento nella I fascia delle GPS intervenuto in data 27/07/2020 (Cfr.All.1) !!!!!

Ed invero l'amministrazione scolastica, più in particolare l'Istituto Comprensivo, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, in maniera "anticipata" – prima ancora di conoscere l'esito del procedimento – assumeva delle decisioni in aperto contrasto con il procedimento testè avviato, risolvendo anzitempo il contratto di supplenza della ricorrente ed in maniera ancor più illegittima procedendo all'espulsione dalle GPS e GI (incompetenza organica).

Ciò posto, alla luce dell'errata valutazione del caso in commento e della erroneità dell'iter procedimentale non resta che chiedere la censura della condotta della P.A. e annullare i provvedimenti oggetto dell'odierno giudizio.

### **B) Fattispecie appartenente alla categoria del "Falso innocuo".**

Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, è d'uopo fare alcune precisazioni entrando nel merito della vicenda anche ripercorrendo la normativa di settore alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali.

"Il D.P.R. n. 445 del 2000, in forza del quale è stato emesso il provvedimento di espulsione della ricorrente dalle graduatorie in commento, richiamato nell'O.M. n.60/2020, all'art.75 recita che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*.

La norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, bensì, testualmente, che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera.

Si rende pertanto necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto.

**Sul punto la sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016 che in un passaggio ha tenuto a precisare quanto segue:**

*"La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso"*

Nessun automatismo quindi tra dichiarazioni mendaci e decadenza dal servizio, come invece vuol far credere la locale amministrazione scolastica.

La ratio di tale norma è individuata nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 18699 dell'11 luglio 2019, ove il giudice di legittimità in un caso analogo a quello odierno ha modo di precisare che *"non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre*



2016, n. 18719), nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ha avuto cura di precisare che ciò costituiva effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare”.

In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.

*“La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.*

La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: *“Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A”.*

Prosegue poi: *“Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”.*

In breve, la falsa dichiarazione se non porta dei benefici non determina la decadenza.

Ed invero, come risulta dal caso di specie, qualora la Bellocchio avesse dichiarato la condanna penale subita, la P.A. avrebbe comunque inserito la neo-docente nelle GPS e proceduto alla instaurazione del rapporto di lavoro con la stipula del relativo contratto non ricorrendo in questo frangente le fattispecie di esclusione contemplate all'art.6 n.2 e 3 dell'O.M. 60/2020 (Cfr.All.2)

La disposizione sanzionatoria della norma trova applicazione rispetto al pubblico impiego privatizzato allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione, fattispecie non rinvenibile nel caso che ci occupa considerato la sussistenza, in capo alla ricorrente, di tutti i requisiti ed i titoli richiesti dalla normativa- art.7 O.M.60/2020- per l'inclusione nelle GPS e successivamente necessari per la stipula di un contratto di supplenza !!!!



**C) Evidente sproporzione tra la contestazione avanzata a danno della ricorrente e la “sanzione” ritenuta applicabile.**

Di lapalissiana evidenza, poi, a parer di questa difesa, che la misura adottata dall'amm.ne a conclusione del procedimento disciplinare / procedimento amministrativo appaia del tutto sproporzionata rispetto all'entità del fatto contestato alla neo docente.

Ed invero, a voler solo in astratto ignorare la normativa vigente in materia di dichiarazioni ex artt.46 e 47 ex DPR 445/2000 in virtù della RIFORMA ORLANDO D.lgs. 122/18, la ricorrente, alla sua prima esperienza in ambito scolastico, ha dichiarato di non aver riportato condanne penali in totale buona fede considerato che, trattandosi di una condanna del 2002-quasi 20 anni or sono- anche inconsciamente rimossa- ha ritenuto, visto che il proprio certificato del Casellario Giudiziale riportava la dicitura “Nulla” (All.16), di poter dichiarare l'assenza di condanne penali, atteso che, come del resto accade a tutti coloro non avvezzi alla terminologia giuridica, la condanna penale è spesso associata alla sola pena detentiva.

In buona sostanza, il dirigente scolastico in primis e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, investito per competenza poi, vista la possibilità, sia pure potenziale, di applicare la sanzione disciplinare espulsiva del licenziamento, avrebbero di certo potuto optare, attraverso la strada del procedimento disciplinare intrapreso, per le sanzioni della censura e/o sospensione dal servizio e comunque non espulsiva, prendendo in considerazione circostanze attenuanti quali: la non menzione del precedente penale nel certificato del casellario giudiziale riportante la dicitura “nulla”, la natura del reato commesso, il tempo trascorso dalla sua consumazione, l'entità della condanna, l'assenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.... ovvero ritendendo plausibile una mera dimenticanza circa l'importanza e l'attinenza dei piccoli e lontani precedenti penali con il nuovo rapporto di lavoro!!!

Insomma, nel caso in parola è mancata una valutazione della effettiva gravità della condotta e della buona fede della docente, nel rispetto del principio di proporzionalità della misura rispetto all'infrazione commessa, come confermato dall'indirizzo giurisprudenziale che, nel decidere in ordine a simili controversie, ha richiesto oneri probatori anche a carico del dipendente a cui è stata addebitata la sanzione disciplinare (cfr. Cass., 24 agosto 2016, n.17304).

Ad ogni modo non mancano pronunce a favore dell'odierna esponente anche da parte dei Tribunali ordinari; una recente sentenza del **Trib. Di Como-sez.Lav.-n.131 del 28.07.2020** “....deve essere logicamente riferito – in base al principio per cui l'effetto automatico della decadenza ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 si produce solo per le false dichiarazioni che occultano la mancanza di un requisito richiesto per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.- non a una qualsiasi dichiarazione non veritiera, ma solo a quella finalizzata ad ottenere l'ammissione nella graduatoria, cioè diretta a celare la mancanza di uno dei requisiti richiesti....”

Ed ancora una sentenza del **Tribunale di Brindisi- sez.Lav- n.2502/19** che ha accolto il ricorso di una ricorrente che aveva censurato il provvedimento di esclusione dal concorso, lamentando la violazione dell'articolo 75 DPR n. 445/00 nella parte in cui sanziona il dichiarante con la decadenza dai benefici direttamente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



Sempre nella tesi della ricorrente, la sua esclusione dal concorso doveva ritenersi illegittima in quanto la falsa dichiarazione atteneva solo ai titoli vantati, senza incidere sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

#### **D) Illogica mancata considerazione della maturata e dichiarata Estinzione del reato.**

Occorre anche insistere sull'intervenuta estinzione del reato riconosciuta su istanza di parte dal Tribunale di Teramo e comunicata agli Uffici Amministrativi / Disciplinari – per tempo - nelle more della definizione del procedimento disciplinare. (Cfr.All.6)

Sul punto l'Amm.ne ha ritenuto di non valutare detta circostanza a favore della Bellocchio, vale a dire l'evidente decorso del tempo successivo alla sentenza di condanna a pena patteggiata – circa 20 anni – da cui poteva ricavarsi il maturato effetto estintivo del reato, optando invece per una interpretazione più rigida e punitiva, considerando esclusivamente che l'estinzione fosse successiva all'istaurazione del procedimento disciplinare e quindi priva di fondamento.

Sul punto è bene rammentare che la mancata commissione di reati nei cinque anni successivi alla sentenza ex art.444 cpp determina l'estinzione del reato e l'estinzione “di ogni effetto penale” ex art.445 cpp, comma 2. L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art.445, comma 2, cpp, opera “ipso iure”, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cassazione Penale, Sezione VI, 29 gennaio 2016, n.6673; Cassazione Penale, Sezione V, 22 dicembre 2014, n.20068).

Nel caso di specie risulta pacifico che nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento in esame, l'aspirante docente, non abbia commesso altri reati (cfr. Casellario Giudiziale acquisito dall'Amministrazione Scolastica oltre che provvedimento del Tribunale di Teramo).

Alla data delle dichiarazioni sostitutive di cui si controverte il reato oggetto della sentenza di patteggiamento era quindi “sostanzialmente” estinto ed inoltre della intervenuta “formale” comunicazione di estinzione ne è stata data immediata notizia all'amministrazione scolastica.

Per contro, il modulo sottoscritto dall'aspirante docente non lascia dubbi interpretativi poichè lo stesso richiede “devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale” (cfr. Tribunale di Bergamo, ordinanza 14 luglio 2015 rg 1330/2015; Tribunale di Bergamo, ordinanza 3 ottobre 2015 rg 1938/2015), senza fare alcuna menzione per i reati estinti “*questo fa sì che gli altri casi (fra cui l'estinzione ex art.445 comma 2 cpp) debbano ritenersi esclusi*”.

Da ultimo, va comunque evidenziato che, in base all'art.1, comma 1, lett. G) del D.P.R. 28.12.2000 n.445, si intende per “*dichiarazione sostitutiva di certificazione il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f)*” mentre in base a quest'ultima previsione si intende per “*certificato il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche*”.

Le dichiarazioni rese dalla docente Bellocchio sono avvenute ai sensi dell'art.46, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n.448, secondo cui le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ed attestanti stati, qualità personali e fatti sono “*prodotte in sostituzione delle normali certificazioni*”. L'unico certificato che l'interessata avrebbe potuto



produrre, secondo la previsione in materia di casellario giudiziale, avrebbe riportato la dicitura “NULLA”.

Pertanto, la ricorrente non ha fatto altro che riferire ciò che sarebbe risultato dal certificato che avrebbe potuto produrre in sua sostituzione, ovvero “NULLA”. (cfr. Tribunale di Bergamo, 1 aprile 2016, rg 127/2016).

## **2) SULL’OPERATO DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

Non da ultimo, preme evidenziare come la P.A. non solo abbia ignorato la normativa vigente in tema di autocertificazioni, ma con un rimbalzo di competenze tra l’Ufficio Disciplinare di Teramo e l’ICS “Fermi”, abbia ingenerato una vera e propria confusione nell’emissione dei provvedimenti che nel caso di specie sono stati tutti sottoscritti e comunicati alla docente dalla D.S, Prof.ssa Di Gaspare.

Non si comprende, infatti, come dopo l’iniziale istaurazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio V, l’espulsione dalla GPS del 29/12/2020 sia stato effettuato dall’Istituto che, solo successivamente, nella determina di risoluzione del 14/01/2021, faceva riferimento ad un fantomatico decreto di espulsione Prot. n. 0000246 del 13/01/2021 (assunto agli atti interni con Prot. n. 0000309/7.2.a del 13/01/2021), rimasto agli atti interni e comunque mai comunicato alla Bellocchio.

Non è chiaro, a questo punto quale sia l’atto lesivo dei diritti della ricorrente che ha determinato la vera e propria esclusione dalle GPS, considerato oltre tutto che la competenza a gestire il procedimento disciplinare era di esclusiva competenza dell’Ufficio V di Teramo, che a conclusione dello stesso, avrebbe dovuto provvedere alle ritenute esclusioni della neo-docente ingiustamente accusata di aver dichiarato il falso.

Quindi concludendo, con riguardo al caso in esame è sì ammissibile la decadenza di diritto, al di fuori del procedimento disciplinare, solo se la dichiarazione mendace si riferisca a condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. In caso contrario, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto esperire prima del licenziamento una corretta valutazione in ordine alla rilevanza della condotta assunta dal lavoratore e alla gravità concreta dell’accaduto.

Come sopra evidenziato, la vicenda della ricorrente è ancor più di pronta e facile soluzione in considerazione del fatto che la stessa, in virtù di quanto disposto dal D.lgs.122/18, art.28 n.8 non era tenuta a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 la condanna riportata e pertanto, considerato che la stessa non può di certo essere accusata di aver dichiarato il falso, appaiono del tutto illegittimi e destituiti di ogni fondamento i provvedimenti espulsivi, tutti in questa sede impugnati, emanati dalla Pubblica Amministrazione a danno della neo docente.

## **3) SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L’INVOCATA TUTELA D’URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della documentazione depositata al punto che la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.





Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

È evidente che la ricorrente subisca il gravissimo danno di non essere più inserita nelle Graduatorie Provinciali e quelle di Istituto dunque impossibilitata ad accedere alle supplenze temporanee, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità (riconoscimento giuridico ed economico).

Il requisito dell'urgenza è manifesto laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2021-2022, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chances occupazionali.

#### **a) Partecipazione all'imminente CONCORSO ORDINARIO**

**Ma vieppiù, la ricorrente in data 27/07/2020 ha inoltrato domanda di partecipazione al Concorso Ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, rimandato soltanto per questioni emergenziali legate alla pandemia che sta interessando il nostro Paese.**

**Purtroppo a causa dell'illegittimo provvedimento che ha determinato in data 14/01/2021 la risoluzione per motivi disciplinari del contratto della docente Bellocchio, la stessa rischia di essere esclusa a causa del venir meno di uno dei requisiti fondamentali per la partecipazione al bando, come si evince a pag. 8 dell'istanza (All.17), alla sezione "altre dichiarazioni": "non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi"**

È evidente, quindi, l'enorme pregiudizio che l'errore della P.A., nell'applicare una normativa obsoleta in tema di autodichiarazioni, arrecherebbe alla ricorrente che pur non essendo incorsa in alcun mendacio che giustifichi il suo licenziamento, vedrebbe vanificare un'importante opportunità: la partecipazione ad una procedura concorsuale difficilmente ripetibile nell'ambito del comparto scuola!!!!

#### **b) Corso TFA SOSTEGNO**

**Ed ancora, in data 13/01/2021 la ricorrente è stata ammessa al corso di specializzazione su sostegno per la scuola dell'Infanzia (All.18) che le consentirebbe l'inserimento entro il 1° luglio 2021 in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attingerebbe in via prioritaria rispetto alla seconda fascia per l'assegnazione di contratti di lavoro.**

**Una chance che ad oggi le sarebbe preclusa dall'illegittima esclusione dalle GPS operata dall'odierna resistente con l'ingiusto provvedimento del 29/12/2020 e del 13/01/2021**

È chiaro che la Bellocchio, pur in possesso di una laurea in psicologia, stia investendo tempo e denaro per costruirsi un futuro nella scuola attraverso formazione, corsi di studio specialistici, concorsi... tutto al fine di migliorare la propria figura lavorativa in ambito scolastico per farne una vera e propria professione; un grande impegno che purtroppo a causa della brutta vicenda in cui è rimasta vittima incolpevole farebbe rischiare alla Bellocchio la possibilità di perdere delle opportunità irripetibili!!!!



In particolare, si pensi che l'odierna ricorrente ha in parte accantonato la propria attività di psicologa per dedicare maggior tempo alla formazione nell'ambito dell'insegnamento, con grave esborso di denaro e allo stesso tempo di mancati introiti, investendo più nella scuola che nella libera professione.

**Di qui la necessità per la ricorrente di ottenere un provvedimento cautelare che annulli i provvedimenti di espulsione e di risoluzione del contratto, consentendole di essere reinserita nelle GPS e nelle G.I. con il riconoscimento di tutto il servizio (dal 22/09/2020 al 30/06/2021) sia giuridicamente che economicamente, affinché la stessa abbia tutti i requisiti per continuare il percorso iniziato su più fronti ( corso tfa e concorso) e tutti riconducibili ad un unico obbiettivo: essere un'insegnante di sostegno, con particolare attenzione alla categoria degli alunni con difficoltà, grazie anche alla sua specializzazione in psicologia.**

Ai fini di una adeguata tutela dei diritti della ricorrente appare necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultima con immediatezza.

Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile. Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

L'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.



Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della fase cautelare può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierna ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene "formazione e sviluppo professionale" cui ha diritto (la partecipazione a ben due bandi concorsuali), paventando il realizzarsi di effetti dannosi irreversibili.

### **ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in particolare perché la normativa vigente in tema di autocertificazioni ex art.46 e 47 DPR445/200, alla luce della riforma Orlando, esclude categoricamente che la ricorrente sia incorsa in un mendacio potendo la stessa non indicare la condanna riportata come prevede l'art.28 n.8 Dlgs 122/18; **pertanto, visto l'illegittimità dei provvedimenti di espulsione adottati dalla P.A., un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione e comunque ritardare ancora i tempi, già ridotti della lesione del diritto invocato.**

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Teramo, affinché, Voglia accogliere per la ricorrente le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

### **IN VIA CAUTELARE**

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'annullamento/inefficacia/disapplicazione e comunque l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza Classe di Concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021, non comunicato alla ricorrente ma conosciuto



in quanto espressamente indicato nella determinazione prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi" che così lo individua "Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021 (assunto agli atti interni con Prot. n. 0000309/7.2.a del 13/01/2021)", nonché del provvedimento Prot.n.0008110/3.3.a del 29/12/2020 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi" di esclusione dalla classe di concorso EEEE Scuola Primaria (I fascia GPS – II fascia GI) dalla classe di concorso AAAA Scuola Infanzia (I fascia GPS – II fascia G-I) e infine della Determina di risoluzione del contratto di lavoro e non validità del servizio prestato dalla ricorrente identificato a mezzo Prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi";

- **ordinare** all'Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II fascia delle G.I. per entrambe le Classi di Concorso Primaria e Infanzia confermando l'originario inserimento da cui è scaturita l'individuazione e quindi la sottoscrizione del contratto con riviviscenza dello stesso;

- **condannare** l'Amm.ne al riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio previsto dal contratto a tempo determinato Prot.n.4085/2020 del 22/09/2020 illegittimamente risolto in data 14/01/2021, nonché al versamento, per il medesimo periodo, delle retribuzioni oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali.

-**condannare altresì** l'Amm.ne al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura ritenuta di Giustizia, per aver illegittimamente espulso la ricorrente dalle GPS e dalle G.I. e risolto anticipatamente il contratto a tempo determinato del 22/09/2020 in data 14/01/2021, precludendo alla stessa la possibilità di lavorare come insegnante dopo aver accantonato la libera professione per meglio dedicarsi alla formazione professionale

### NEL MERITO

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'annullamento/inefficacia/disapplicazione e comunque l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza Classe di Concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021, non comunicato alla ricorrente ma conosciuto in quanto espressamente indicato nella determinazione prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi" che così lo individua "Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo prot. n. 0000246 del 13/01/2021 (assunto agli atti interni con Prot. n. 0000309/7.2.a del 13/01/2021)", nonché del provvedimento Prot.n.0008110/3.3.a del 29/12/2020 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi" di esclusione dalla classe di concorso EEEE Scuola Primaria (I fascia GPS – II fascia GI) dalla classe di concorso AAAA Scuola Infanzia (I fascia GPS – II fascia G-I) e infine della Determina di risoluzione del contratto di lavoro e non validità del servizio prestato dalla ricorrente identificato a mezzo Prot.n.000327/7.3.a del 14/01/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi" e per l'effetto,

- **ordinare** alla Amministrazione resistente di reinserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II fascia delle G.I. per



entrambe le Classi di Concorso Primaria e Infanzia confermando l'originario inserimento da cui scaturisce la sottoscrizione del contratto con riviviscenza dello stesso - **condannare** l'Amm.ne al riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio previsto dal contratto a tempo determinato Prot.n.4085/2020 del 22/09/2020 illegittimamente risolto in data 14/01/2021, nonché al versamento, per il medesimo periodo, delle retribuzioni oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali.

**-condannare altresì** l'Amm.ne al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura ritenuta di Giustizia, per aver illegittimamente espulso la ricorrente dalle GPS e dalle G.I. e risolto anticipatamente il contratto a tempo determinato del 22/09/2020 in data 14/01/2021, precludendo alla stessa la possibilità di lavorare come insegnante dopo aver accantonato la libera professione per meglio dedicarsi alla formazione professionale

**in ogni caso:** adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.

Con ordinanza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

**In via istruttoria** si allegano i seguenti documenti:

All. 1 – Domanda di inserimento GPS

All. 2 – OM n.60/2020

All. 3- Contratto Prot.4085/20

All. 4 – Certificato Prot.n.19520/2020/R

All. 5 – Avvio Procedimento Prot.10407/Riservato

All. 6 – Pec del 23/11/2020 Avv. Scarpantonio

All. 7 – Verbale del 22/12/2020

All. 8 – Ordinanza 326/2020 Tribunale Penale Teramo

All. 9 – Provv. Prot.n.0008110/3.3.a del 29/12/2020

All. 10 – Pec del 07/01/2021 Avv. Scarpantonio

All. 11 – Provv.n.000327/7.3.a del 14/01/2021

All. 12 – Pec del 02/02/2021 ATP Teramo

All. 13 –Pec del 09/02/2021 Avv. Scarpantonio

All. 14 – Pec del 13/02/2021 I.C. Fermi

All. 15 – Circolare\_USR\_Piemonte

All. 16 – Certificato del Casellario Giudiziale

All. 17 – Domanda di partecipazione Concorso del 27/07/2020

All. 18 – Corso TFA sostegno del 13/01/2021

All. 19 – CCNL

*Dichiarazione di valore: il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di € 259,00.*

Martinsicuro, lì 10 febbraio 2021

Avv. Francesca Scarpantonio

